



COMUNE DI CALATABIANO
AREA AMMINISTRATIVA

ALBO

REG. DET. AREA AMMINISTRATIVA N. 102 DEL 12.12.2014

DETERMINAZIONE N. 348 DEL 12-12-14 REGISTRO GENERALE

Oggetto: IRROGAZIONE SANZIONE DA PARTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER L'INSERIMENTO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DI IMMAGINI IN CHIARO DI BAMBINI PERFETTAMENTE RICONOSCIBILI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il documento di violazione amministrativa n. 31123/93711, a firma del Dirigente del Dipartimento attività ispettive e sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali, notificato all'Ente in data 4/11/2014 (prot. 14578/2014), con il quale viene contestata al Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro-tempore, la violazione degli artt. 19 comma 3 e 162 comma 2-bis del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lg. 196/2003);

PRESO ATTO che, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta stabilito in € 8.000,00 (ottomilaeuro);

RITENUTO opportuno, per non incorrere in ulteriori sanzioni con aggravio di spese per l'Ente, procedere al pagamento della somma di € 8.000,00, entro i termini previsti dall'art. 16 della L. n. 689/81;

VISTE le linee guida racchiuse nella deliberazione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005/Cons., del 23.02.2005, secondo cui:

"... omissis ...accogliendo una interpretazione restrittiva della normativa, l'amministrazione comunale alla quale venga richiesto il pagamento di una somma di denaro derivante da un titolo esecutivo, "anche in presenza delle risorse finanziarie necessarie", dovrebbe attendere il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte dell'organo consiliare. Tale procedura, di fatto sinora seguita, comporta per l'ente locale consistenti oneri patrimoniali costituiti, in primo luogo, dagli interessi legali e dall'eventuale rivalutazione monetaria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la deliberazione consiliare non intervenga entro il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/96, a tali oneri andrebbero ad aggiungersi le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, attuate per lo più sotto forma di pignoramento mobiliare presso terzi.... omissis...

Per interpretare correttamente il dettato normativo, è necessario, comunque, valutare tutte le ipotesi di debiti fuori bilancio elencate dalla norma statale e così, accanto alle sentenze esecutive di cui alla lettera a), troviamo la copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni (lettera b), la ricapitalizzazione di società di capitali (lettera c), le procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d) e l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi fissati dai primi tre commi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente (lettera e).

Orbene, è di tutta evidenza che l'ipotesi oggetto del quesito (lettera a) presenta una caratteristica che non è dato riscontrare in tutte le altre e che, ad avviso del collegio, avrebbe richiesto una disposizione specifica: il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito.

Diverso è il discorso per tutte le altre ipotesi per le quali il debito fuori bilancio forma oggetto di valutazioni discrezionali più o meno ampie da parte del Consiglio e solamente in caso di esito positivo ottiene il riconoscimento della sua legittimità a seguito del quale gli organi amministrativi comunali possono procedere al relativo pagamento.

Di conseguenza, l'interpretazione logica e sistematica delle norme impone di distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, è opportuno ripetere, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito).

Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività.... omissis ...";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la determinazione sindacale n. 35 del 11/07/2014 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa,

DETERMINA

- 1) di impegnare e contestualmente liquidare al Garante per la protezione dei dati personali la somma di € 8.000,00, quale pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa irrogata con provvedimento n. 31123/93711 notificato in data 04/11/2014;
- 2) di imputare il superiore importo al cod. 1.01.08.08/1 del Bilancio Comunale 2014;
- 3) di dare mandato all'ufficio di ragioneria di procedere al pagamento della somma di € 8.000,00 all'IBAN indicato dal Garante n. IT 31 I 0100003245348010237300 con la seguente causale : proventi sanzioni pecuniarie – capo X cap. 2373 unitamente al numero della contestazione 31123/93711;
- 4) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità);
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 3000,00 Bilancio 2014, sull'intervento 1010808 Cap. 1 Imp. n. 1190/2014

Calatabiano li, 12/12/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag.  Rosalba Pennino